



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale ordinario di Como, prima sezione civile, composto dai  
Magistrati:

DR.SSA ANNA INTROINI - PRESIDENTE  
DR. ALESSANDRO PETRONZI - GIUDICE REL. EST.  
DR.SSA LAURA SERRA - GIUDICE

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Preliminarmente, va rigettata la eccezione di carenza di interesse ad agire all'impugnazione. Con la impugnazione, la ricorrente intende infatti far valere doglianze relative al ritenuto erroneo riconoscimento di diritti di pozione al creditore Equitalia, idonei in astratto a frustrare l'aspettativa di possibile soddisfacimento del proprio credito, ammesso al chirografo. In ciò stesso si sostanzia l'interesse ad agire dell'odierno impugnante (*ex pluribus*, Cass. 4953/2013).

\*\*\*

Venendo al merito, i termini della impugnazione ineriscono alla individuazione dei confini e della portata della sentenza Corte cost. 170/2013.

Con la citata sentenza 1 luglio 2013, n. 170, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, commi 37, ultimo periodo e 40 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n.111, per violazione dei principi di uguaglianza e di

N. /2016 Decr.

N. 843/16 R.G. V.G.

N. \_\_\_\_\_ Cron.

N. \_\_\_\_\_ Rep.

Fatto avviso a:

- Registro Imprese;

- Collegio Notarile;

- Archivio Notarile;

- P.M.

Como, \_\_\_\_\_

Il cancelliere

ragionevolezza previsti dall'art. 3 Cost., nonché per violazione dell'art. 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU).

Il citato art. 23 D.L. 98/2011, disponendo l'applicazione retroattiva del nuovo testo dell'art. 2752, comma 1, c.c., aveva infatti esteso il privilegio ai crediti erariali derivanti da imposte dirette e da sanzioni tributarie inerenti alle medesime superando anche la preclusione "endoprocedimentale" che consegue alla formazione del c.d. giudicato fallimentare. In particolare, alla luce del comma 37 del suddetto art. 23, il privilegio, che prima assisteva soltanto le imposte dirette per l'anno in corso al tempo del fallimento e per l'anno antecedente, era stato esteso anche a tali imposte ed alle relative sanzioni, senza limiti temporali e con applicazione retroattiva; il comma 40 del citato art. 23, a sua volta, aveva previsto la possibile ricollocazione in sede privilegiata dei crediti erariali derivanti da sanzioni relative ad imposte dirette, già ammessi al chirografo nello stato passivo esecutivo divenuto definitivo.

Secondo la prospettazione dell'impugnante, la sentenza del giudice delle leggi, nel sanzionare la incostituzionalità degli artt. 23 commi 37 ultimo periodo e 40 D.L. 98/2011, va interpretata nel senso di aver ritenuto incompatibile con i valori costituzionali la efficacia retroattiva di una legge in grado di riconoscere un diritto di poeriorità a crediti erariali, anche oltre i limiti del giudicato endo-fallimentare. Tale lettura della sentenza, in tesi, sanzionerebbe *sic et simpliciter* la efficacia retroattiva delle norme in esame, non solo e non tanto perché

idonee ad incidere sul "giudicato" fallimentare, ma proprio in quanto contrarie ai principi costituzionali di parità di trattamento, di ragionevolezza, di coerenza e di certezza dell'ordinamento giudiziario, di tutela del legittimo affidamento

Secondo la diversa prospettazione della curatela fallimentare e di Equitalia, invece, la sentenza della Corte Costituzionale si sarebbe limitata a sanzionare le citate norme solo nella misura in cui prevedevano il superamento del giudicato endo fallimentare, in quanto tale superamento si pone in contrasto con il generale principio di rilievo costituzionale dell'affidamento. La Corte dunque non ha sanzionato in generale la retroattività della riformata previsione normativa, ma solo il suo effetto di incisione del "giudicato" endofallimentare. Con la conseguenza che, poiché nel caso di specie non risulta formatosi alcun giudicato endofallimentare, il credito erariale ben potrebbe essere ammesso al privilegio.

\*\*\*

Il Collegio ritiene che una complessiva ed organica lettura della pronuncia del giudice delle leggi suggerisca che la sola parte delle norme oggetto di declaratoria di incostituzionalità sia quella relativa alla efficacia retroattiva delle stesse nei limiti in cui essa è idonea a scardinare e superare il c.d. giudicato endofallimentare.

E' la stessa Corte Costituzionale ad evidenziare che "Infatti, secondo i principi generali delle procedure fallimentari, l'introduzione di un nuovo privilegio da parte del legislatore deve sempre ricevere immediata applicazione da parte del giudice delegato, dal momento

che le norme processuali sulla gradazione dei crediti si individuano avendo riguardo al momento in cui il credito viene fatto valere.

Dunque, una previsione come quella contenuta nel comma 37, non può avere altro significato che quello di estendere retroattivamente l'applicabilità della nuova regola, oltre ai casi consentiti in base ai principi generali e cioè a quelli in cui lo stato passivo esecutivo è già definitivo. Anche in passato, del resto, analoghe disposizioni, che prevedevano l'applicazione di un nuovo privilegio ai crediti anteriormente sorti, sono sempre state univocamente e pacificamente interpretate nel senso che con esse si intendesse estendere la possibilità di riconoscere il privilegio anche ai crediti ammessi come chirografi con provvedimenti definitivi, purché non si fosse già proceduto al riparto dell'attivo. Ciò è avvenuto, in particolare, con riferimento alle disposizioni dell'art. 15 della legge 29 luglio 1975, n. 426 (Modificazioni al codice civile e alla legge 30 aprile 1963, n. 153, in materia di privilegi), che introdusse la nuova sistematica dei privilegi: l'univoco e pacifico orientamento espresso dalla Corte di cassazione civile al riguardo (sentenza n. 235 del 1980) è stato nel senso che il significato della disposizione fosse quello di superare il cosiddetto "giudicato endo-fallimentare" e di tale orientamento ha preso atto anche questa Corte, con la sentenza n. 325 del 1983, considerandolo «diritto vivente». Né tale linea interpretativa risulta essere mai stata disattesa successivamente".

In altre parole, la Corte sottolinea che, ogni qual volta lo stesso legislatore abbia previsto, come nella specie, l'effetto retroattivo della

norma, la disciplina in materia di diritti di pozziorità, secondo i principi propri del diritto processuale fallimentare, trova diretta applicazione, avuto riguardo al momento in cui il credito viene fatto valere con la domanda di insinuazione, e non già al momento il cui lo stesso è sorto: il momento applicativo della novella è dunque il momento della domanda (cioè l'esercizio del diritto) e non già il momento della insorgenza del credito.

Come è stato argutamente evidenziato, il citato passaggio contenuto nella sentenza n. 170/2013, lungi dall'introdurre una lettura meramente processuale delle norme che modificano i diritti di pozziorità (lettura fortemente ed aspramente criticata dalla dottrina e dalla giurisprudenza [*ex pluribus*, Corte Appello di Milano 15.12.2009; Trib. Monza 24/03/2009; Trib. Monza 18.5.2009]) invece *"presuppone la retroattività della norma introduttiva del nuovo privilegio perché è in questo caso che nell'ambito delle norme procedurali del procedimento fallimentare il G.D., secondo il diritto vivente, avrebbe dovuto tenerne conto e farne applicazione in qualunque fase della procedura e quindi anche in sede di riparto nonostante la definitività dello stato passivo"* (Tribunale di Padova 19.6.2014).

In altre parole, poiché il sistema dei privilegi rappresenta una deroga molto incisiva al principio della *par condicio creditorum*, che viene accordata a determinati creditori in considerazione della causa propria del credito, definibile quale "giustificazione economica" del credito stesso, ancorare il privilegio alla causa del

credito è indice di una natura sostanziale della causa di prelazione, in quanto l'effetto derogatorio (ossia l'essere preferiti rispetto ad altri creditori) sorge soltanto al momento della costituzione del rapporto. Spetta comunque al legislatore, nell'esercizio della sua autonomia e discrezionalità emanare norme con efficacia retroattiva, anche di interpretazione autentica (come, a titolo esemplificativo, di recente avvenuto con la disciplina di cui all'art. 8 bis D.L. 3/2015, convertito con modificazioni in legge 33/2015, in relazione al privilegio di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662) purché sia fornita adeguata tutela a quei valori ed interessi nei confronti dei quali la retroattività di una determinata norma non deve mai porsi in contrasto.

Nella specie, invero, la disposizione normativa in esame prevede espressamente la efficacia retroattiva della norma (art. 23, commi 37, ultimo periodo), e ciò costituisce l'esercizio della discrezionalità propria che la costituzione riserva al legislatore, il quale può in tutte le materie diverse dal diritto penale, introdurre disposizioni di legge ad effetto retroattivo con il solo limite che le stesse non contrastino con altri diritti o valori garantiti dalla medesima carta costituzionale, che la stessa Corte individua: a) nel rispetto del principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento; b) nella tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto; c) nella coerenza e nella certezza dell'ordinamento giuridico; d) nel rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al

potere giudiziario.

Alla luce di tali argomentazioni, risulta corretta la statuizione del giudice delegato che al momento dell'esame della domanda di insinuazione dell'agente di riscossione ha qualificato privilegiato il credito vantato in base a quanto previsto dalla norma vigente al momento dell'esame della domanda stessa, stante il suo espresso effetto retroattivo.

Che tale sia il limitato ambito operativo in cui la declaratoria di incostituzionalità ha esplicato i propri effetti emerge vieppiù dalla non usuale locuzione "*nei sensi di cui in motivazione*" contenuta nel dispositivo della sentenza, espressione sintomatica della volontà di arginare alla sola ipotesi di superamento del giudicato endofallimentare la portata della declaratoria di incostituzionalità.

La Corte conclusivamente ha censurato le norme scrutinate solo nella misura in cui, superando il c.d. giudicato endofallimentare, determinavano *ex post* il mutamento di situazioni giuridiche soggettive già consolidate, in ciò solo ravvisandosi il contrasto con i valori costituzionali di tutela dell'affidamento, di certezza e coerenza del diritto, di rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario.

Pertanto, la impugnazione va rigettata.

\*\*\*

La impugnazione ha parimenti ad oggetto l'erroneo riconoscimento del privilegio *ex art. 2752 c.c.* al credito insinuato di Equitalia in relazione agli aggi, che, secondo la prospettazione dell'impugnante,

doveva essere ammesso al chirografo.

Sul punto la impugnazione è fondata, alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale della corte regolatrice ormai consolidato (*ex pluribus*, Cass. 11230/2013; Cass. 7868/2014), di cui lo stesso fallimento, nelle comparse conclusionali, richiede la applicazione, aderendo alle conclusioni formulate dall'impugnante. Sicché il credito relativo ammesso va degradato al chirografo.

\*\*\*

La novità della questione trattata ed il parziale accoglimento della impugnazione impongono la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

1) in parziale accoglimento della impugnazione ed in riforma dell'impugnato decreto del Giudice Delegato,

dispone la ammissione del credito vantato da Equitalia per euro 394.601,32 a titolo di aggi di riscossione al chirografo;

2) rigetta per il resto la impugnazione;

3) manda al giudice delegato per la modifica dello stato passivo;

3) spese di lite interamente compensate.

Si comunichi.

Como, 26 settembre 2016.

IL GIUDICE est.

(*dr. Alessandro Petronzi*)

IL PRESIDENTE

(*dr.ssa Anna Introini*)

